

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

QUADRO DI SINTESI

Accordo sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Regione Piemonte dal Presidente della Regione Veneto.

MISURE STRUTTURALI

- **Limitazioni alla circolazione dei veicoli dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno** Con decorrenza 1° ottobre 2018 le Regioni dovranno applicare le limitazioni alla circolazione dei veicoli dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 che riguarderanno le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1 N2 e N3 ad alimentazione diesel fino all'euro 3. La limitazione, fatte salve le eccezioni indispensabili, verrà estesa agli euro 4 entro il 1° ottobre 2020 e agli euro 5 entro il 1° ottobre 2025. Le misure si applicano prioritariamente alle zone urbane dei Comuni con più di 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.
- **Eco-bonus per la sostituzione dei veicoli più inquinanti** Le Regioni hanno a disposizione contributi statali pari a 2 milioni di euro ciascuna per promuovere, mediante la concessione dei contributi, la sostituzione dei veicoli più inquinanti soggetti alle limitazioni con mezzi a basso impatto ambientale.
- **Altre misure riguardanti la mobilità sostenibile** L'obiettivo è quello di realizzare una serie di interventi strutturali relativi alla mobilità sostenibile quali:
 - la realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi e la regolamentazione del traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi;
 - la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo pedonale nelle aree urbane;
 - la regolamentazione omogenea dell'accesso alle zone a traffico limitato, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti alternativi;
 - l'inserimento di prescrizioni nelle concessioni relative al servizio di *car sharing* rilasciate dal 2020, che prevedano l'obbligo di utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi.
- **Riscaldamento** Inserire nei piani qualità dell'aria alcuni divieti relativi a generatori di calore alimentati a biomassa:
 - entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo disporre il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa (come legna da ardere, pellet o cippato, biodiesel, biogas prodotto ad esempio dai reflui zootecnici) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di utilizzo di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle". Entro il 2019 divieto di installazione di generatori con prestazione emissiva inferiore alla classe "4stelle" e di utilizzo di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 - rendere obbligatorio l'utilizzo di pellet certificato di qualità (conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2) nei generatori di calore a pellet per riscaldamento domestico di potenza termica nominale inferiore al 35 Kw;

- prevedere, nelle zone in cui viene superato uno o più valori limite del PM10, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse nonché, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, il divieto di incentivare interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa.
- **Gestione residui colturali** Le Regioni devono adottare provvedimenti di sospensione differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale.
- **Applicazione delle buone pratiche agricole zootecniche** Inserire nelle autorizzazioni integrate ambientali e nelle autorizzazioni uniche ambientali di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole ed elaborazione di una proposta da presentare ai ministeri competenti riguardante i requisiti generali per le procedure semplificate di autorizzazione integrata ambientale per specifiche attività di allevamento zootecnico.
- **Impegni del Ministero dell'ambiente** Tra gli altri si segnalano gli stanziamenti per la sostituzione dei veicoli e misure di riduzione dell'inquinamento prodotto da attività agricole e zootecniche; la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in sostituzione di tecnologie tradizionali quali ad esempio il diesel; l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ciascuna parte avente il compito di effettuare almeno ogni sei mesi una ricognizione in merito all'esecuzione degli impegni assunti e la costituzione di un tavolo di coordinamento composto dai rappresentanti di ciascuna parte al quale possono partecipare anche i rappresentanti dei Comuni nelle zone interessate dall'attuazione dell'Accordo stesso.
- **Integrazione o estensione dell'Accordo:** con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni dell'Accordo.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE IN CASO DI ACCUMULO CONTINUATIVO DEGLI INQUINANTI (EMERGENZIALI)

L'Accordo fissa modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo negli inquinanti atmosferici.

- **Misure temporanee omogenee di 1° livello:**
 - limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8:30 alle 18:30 e dei veicoli commerciali classe emissiva fino ad euro 3 diesel compreso dalle 8:30 alle 12:30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto dei portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili, i veicoli speciali e sono fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle ZTL e alle modalità carico-scarico delle merci;
 - divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe "3 stelle";
 - divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto;
 - introduzione del limite dei 19° (con tolleranza 2 ° C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
 - divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
 - invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
 - potenziamento dei controlli.

- **Misure temporanee omogenee di 2° livello** in aggiunta alle misure di 1° livello:
- estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva fino ad euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia orario 8:30-18:30 e per i veicoli commerciali di classe emissiva fino ad euro 3 diesel nella fascia oraria 8:30-18:30 ed euro 4 diesel nella fascia oraria 8:30 – 12:30;
 - divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4stelle”.

Anche le misure temporanee si applicano prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM10.

STATO DI ATTUAZIONE

EMILIA ROMAGNA
Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di bacino Dgr 1412 del 25.09.2017

MISURE STRUTTURALI

- **Riscaldamento** A partire dal 1° ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistemi multi combustibile ubicati nei Comuni a quota altimetrica inferiore ai 300 metri, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle"; dal 1° ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle".
- A decorrere dal 1° ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 1° gennaio 2020 il divieto si estende ai generatori "4stelle"); previsto inoltre l'utilizzo obbligatorio di pellet certificato di qualità (conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2) nei generatori di calore a pellet per riscaldamento domestico di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE IN CASO DI ACCUMULO CONTINUATIVO DEGLI INQUINANTI (EMERGENZIALI)

In caso di superamento continuativo dei livelli di PM10 nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti si adottano le seguenti prescrizioni:

- **Misure temporanee omogenee di 1° livello**
- il divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe "3stelle";
 - il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto;
 - il divieto per i veicoli di restare con il motore acceso;
 - divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
 - potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- **Misure temporanee omogenee di 2° livello**
- Nel caso persista oltre i 10 gg il superamento dei valori limite del PM10 il divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa si estende alla classe "4 stelle".

NB: Le suddette misure integrano le misure emergenziali precedentemente individuate dal PAIR 2020 (approvato ad aprile 2017) inerenti:

- l'ampliamento *della limitazione della circolazione* dalle 8:30 alle 18:30 a tutti i veicoli diesel euro 4 dal 1° ottobre dell'anno di approvazione del Piano (2017) e diesel euro 5 dal 1° ottobre 2020;
- *potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti* sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
- *riduzione delle temperature* di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19° nelle case, uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e nella attività commerciali; fino a massimo 17° nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- invito ai soggetti preposti a introdurre *agevolazioni tariffarie sui servizi locali TPL*.

Il periodo dell'anno di validità delle misure emergenziali è dal 1 ottobre al 31 marzo.

Nel PAIR 2020 sono contenute anche disposizioni volte a limitare i flussi veicolari nei centri abitati:

- **Misure da applicare in ambito urbano** volte a ridurre i flussi di traffico nel centro abitato volti ad:
 - estendere le aree pedonali al 20% del centro storico;
 - estendere le aree ZTL al 100% del centro storico;
 - armonizzazione delle regole di accesso e sosta nelle ZTL.
- **Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani** inerenti la riduzione dei consumi energetici:
 - Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza quali ad esempio cantine, vani, scale, box garage e depositi, in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (androni, scale e rampe);
 - Obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 23 aprile 2018 la Regione Emilia-Romagna ha previsto di concedere un contributo fino a un massimo di 191,00 Euro per tre anni ad ogni cittadino residente nel territorio regionale che nell'anno 2018 acquisti un'auto ibrida di categoria M1, di prima immatricolazione. La richiesta di contributo deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 dicembre 2018 attraverso l'applicativo informatico. L'iniziativa si affianca ai provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria previsti dal PAIR 2020.

LOMBARDIA

Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017
DGR n. X/7095 del 18.09.2017

MISURE STRUTTURALI

- **Nuove misure relative alla circolazione veicolare** A partire dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 e per i rispettivi semestri degli anni successivi, è disposto il fermo della circolazione da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30 degli autoveicoli euro 3 diesel. Il fermo si *applica nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2*. Sono esclusi dal fermo della circolazione tra gli altri i veicoli elettrici, ibridi, i veicoli muniti di impianto anche non esclusivo alimentato a gas naturale o gpl. Previste, inoltre, delle *deroghe alla limitazione della circolazione tra le quali si segnalano i veicoli dei commercianti ambulanti nei mercati settimanali scoperti - limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa - ed i veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoltori e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa*. La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale quali gli scioperi del Trasporto pubblico locale.
- **Gestione residui colturali** Disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre 31 marzo con decorrenza 1° ottobre 2017 (si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori appartenenti alle comunità montane).
- **Riscaldamento** Divieto di *nuova installazione* di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori al "3 stelle" dal 1° ottobre 2018 ed inferiore a "4 stelle" per i generatori che verranno installati dal 1 gennaio 2020. Possono essere mantenuti in esercizio fino al 1° ottobre 2018 i generatori di calore già installati "2 stelle" e fino al 1 ottobre 2020 – "3 stelle". Obbligatorio l'utilizzo di pellet certificato di qualità (conforma alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2) nei generatori di calore a pellet per riscaldamento domestico di potenza termica nominale inferiore al 35 Kw. La Regione prevede, inoltre, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse anche nell'ipotesi di ristrutturazione degli edifici e di non incentivare nei provvedimenti di prossima emanazione regionale gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE IN CASO DI ACCUMULO CONTINUATIVO DEGLI INQUINANTI (EMERGENZIALI)

Le misure temporanee omogenee a carattere locale *si applicano nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 e possono essere applicate ad ulteriori Comuni in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia*. Le misure temporanee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

➤ **Misure temporanee omogenee di 1° livello:**

- limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8:30 alle 18:30 e dei veicoli commerciali diesel classe emissiva fino ad euro 3 diesel compreso dalle 8:30 alle 12:30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali (es: ambulanti ed operatori dei mercati all'ingrosso) fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle ZTL e alle modalità carico-scarico;
- divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe "3 stelle";
- divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto;
- introduzione del limite dei 19° (con tolleranza 2 ° C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
- invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- potenziamento dei controlli.

➤ **Misure temporanee omogenee di 2° livello** in aggiunta alle misure di 1° livello:

- estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad euro 4 compreso in ambito urbano nella fascia orario 8:30-18:30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8:30-18:30 ed euro 4 nella fascia oraria 8:30-12:30. Confermate anche in questo caso le deroghe previste dalle limitazioni strutturali invernali;
- divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle".

Integrazioni alla Delibera n. 7095 del 18/09/2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"
DGR 7696 del 12.01.2018

Aggiorna la classificazione ambientale e la relativa certificazione dei generatori di calore in raccordo con la normativa nazionale.

Decreto della Presidenza n. 1744 del 12.02.2018 in attuazione dell'art. 6 della legge 28 dicembre 2017 n. 42 (Stabilità 2018-2020)

Individua le modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli prevedendo un contributo per imprese e privati cittadini che demoliscono veicoli particolarmente inquinanti e l'esenzione triennale dal pagamento della tassa auto per le persone fisiche che acquistano autovetture nuove o usate, euro 5 o 6, non alimentate a gasolio e, contestualmente, demoliscono un veicolo inquinante.

Prevista, inoltre, la riduzione del 50% per un triennio della tassa auto per chi acquista veicoli ibridi con ricarica elettrica esterna.

PIEMONTE

Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 88/2009
DGR 42-5805 del 20.10.2017

MISURE STRUTTURALI

- **Limitazione della circolazione** Con decorrenza 1° ottobre 2018 dal 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo dal lunedì al venerdì (dalle ore 8:30 alle ore 18:30), salve le eccezioni indispensabili, è disposto il blocco della circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad euro 3. Prevista l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria euro 4 diesel a partire dal 1 ottobre 2020 ed alla categoria euro 5 diesel a partire dal 1 ottobre 2025. Dette misure si applicano *obbligatoriamente nelle aree urbane facenti parte dell'agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi 5 anni. Le limitazioni risultano obbligatorie per tutti comuni individuati dalla delibera e in cui è operativo un servizio di trasporto pubblico locale mentre sono facoltative per tutti gli altri Comuni.* In attesa di un coordinamento a livello di bacino padano, si attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Torino il compito di concorrere alla definizione di una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti alternativi.
- **Riscaldamento** Nei Comuni presso i quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 per almeno tre anni anche non consecutivi nell'arco degli ultimi cinque è vietato, a partire dal 1° ottobre 2018: ricorrere all'impiego della combustione di biomassa nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti; incentivare interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico. E' obbligatorio utilizzare pellet certificato di qualità (conforma alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2) nei generatori di calore per riscaldamento domestico di potenza termica nominale inferiore al 35 Kw.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE IN CASO DI ACCUMULO CONTINUATIVO DEGLI INQUINANTI (EMERGENZIALI)

Le misure temporanee si applicano *obbligatoriamente nelle aree urbane facenti parte dell'agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi 5 anni. Le limitazioni risultano obbligatorie per tutti Comuni individuati dalla delibera in cui è operativo un servizio di trasporto pubblico locale mentre sono facoltative per tutti gli altri Comuni.*

➤ **Misure temporanee omogenee di 1° livello:**

- Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8:30 alle 18:30 e dei veicoli commerciali (N1, N2 e N3) di classe emissiva almeno euro 3 diesel dalle 8:30 alle 12:30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali (art. 54 lett. f),g) e n) del Codice della Strada) e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;
- Divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto;
- Introduzione del limite a 19° (con tolleranza di 2 °) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
- Invito ai soggetti preposti ad introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- Potenziamento dei controlli.

➤ **Misure temporanee omogenee di 2° livello:**

- Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno euro 4 diesel nell'ambito urbano nella fascia oraria 8:30 – 18:30 e per i veicoli commerciali (N1,N2 e N3) di classe emissiva almeno Euro3 diesel nella fascia oraria 8:30 -18:30 ed Euro4 diesel nella fascia oraria 8:30 – 12:30.

<p>Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla DGR 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo D.D. 31 ottobre 2017 n. 463</p>
--

La determinazione contiene il protocollo operativo per la messa in atto delle misure temporanee di cui alla DGR n. 42-5808 del 20 ottobre 2017, lo schema di ordinanza sindacale tipo da utilizzare sul territorio regionale dai Comuni che attueranno le misure temporanee e le misure stabili contiene anche l'elenco dei veicoli esentati dalle limitazioni emergenziali temporanee tra i quali si segnalano: i veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio (l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio); autoveicoli per trasporti specifici (furgoni isotermeici o coibentati con o senza gruppo refrigerante riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata); autoveicoli per uso speciale (tra gli altri autoveicoli per uso negozio); veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta della struttura ricettiva, limitatamente al percorso tra quest'ultima – se è interno del perimetro del blocco – e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza.

VENETO

La Regione Veneto con DGR 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria del Bacino Padano”; il testo del provvedimento, contenente le misure emergenziali precedentemente esposte, è stato trasmesso ai Comuni capoluogo assoggettati all’Accordo (con più di 30.000 abitanti) con le misure da attuare dal 15 ottobre al 15 aprile. Allo studio della Regione una bozza di documento contenente le “Misure temporanee omogenee individuate dal Nuovo accordo bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico”. Sul punto si segnala che la Regione già nel 2016, con DGR n. 1909 del 29 novembre 2016, aveva approvato le “Linee guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10” che definivano le misure temporanee riferite a livello di criticità “1” e “2”.

Tra le azioni che la Regione ha messo in campo per ridurre i livelli di inquinamento di PM10 si segnalano investimenti su treni di nuova generazione, autobus a basso impatto ambientale, bike sharing, bando rottamazione dei veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione ed un bando a favore dei Comuni per l’acquisto della cartellonistica elettronica per informare sulle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria.